



# COMUNE DI AMASENO

## (Provincia di Frosinone)

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.7 del Reg.**

**Data 30.03.2017**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZIO INDIVISIBILI) ANNO 2017 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19,31 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari sita in Palazzo Benedetti – Panici - Piazza Guglielmo Marconi, n. 1 -

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
COMO ANTONIO	Presente
PISTERZI LUCIANO	Presente
GERARDI GIULIANA	Presente
TABACCHINO CRISTIANO	Presente
POPOLLA DIEGO	Presente
REFICE FABRIZIO	Assente
TOMBOLILLO MARILENA	Assente
GERARDI ERNESTO	Assente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il SIG. ANTONIO COMO nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale DOTT.SSA PARISI FRANCESCA.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, successivamente cede la parola al vice Sindaco Pisterzi, il quale spiega sinteticamente il funzionamento del tributo *de quo* precisando quali sono le categorie di immobili esclusi dal presupposto impositivo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che l'imposta unica comunale, così come istituita, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.05.2015 con la quale veniva approvata la modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, la quale ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, sostanziali modifiche alla disciplina TASI, così come di seguito riportate:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

RILEVATO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante

ha destinato a propria abitazione principale, per la sola quota dovuta dallo stesso, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,50 per mille
Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze	Esente
Aree edificabili	Esente
Fabbricati rurali e strumentali	Aliquota 1,00 per mille

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA l'ultima Legge di Bilancio 2017 (art.1, comma 42 della L. 232/2016) che ha prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco agli aumenti contenute nella Stabilità 2016 ( art.1, comma 26, L. 208/2016), la quale confermata per il 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

CONSIDERATO che la scadenza del 31 Dicembre 2016 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 -2019 è stata prorogata al 31 Marzo 2017 dall'Art.5 comma11, del decreto legge. 30 dicembre 2016 n.244;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Rag. Palombi Claudio ;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: Cinque  
Contrari: Nessuno  
Astenuiti: Nessuno

**DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 e 2016, così come di seguito riportate, dando atto che dall'annualità 2016 sono escluse dal presupposto impositivo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 2,50 per mille
Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze	Esente
Aree edificabili	Esente
Fabbricati rurali e strumentali	Aliquota 1,00 per mille

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stato escluso il presupposto impositivo per l'applicazione della TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Con separata votazione palese con favorevoli cinque, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 5 Consiglieri votanti e n.5 Consiglieri presenti, presente delibera viene dichiarata di immediata eseguibilità.

# COMUNE DI AMASENO

Provincia di Frosinone

## Organo di Revisione Contabile

**VERBALE N. 3 /2017**  
del 29 Marzo 2017

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione relativa all'Approvazione della "DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI TASI (TRIBUTI SERVIZIO INDIVISIBILI) ANNO 2017 - CONFERMA".

### IL REVISORE DEL CONTO

Il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette, il sottoscritto Dott. Roberto Boldrini, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Amaseno nominato per il triennio 2015-2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2015 esecutiva ai sensi di legge,

Esaminata la proposta di "DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI TASI (TRIBUTI SERVIZIO INDIVISIBILI) ANNO 2017 - CONFERMA";

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle tariffe TASI di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI AMASENO  
N.0001876 - 29.03.2017  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Data ricezione:




IL REVISORE UNICO


DOTT. ROBERTO BOLDRINI

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
SIG. ANTONIO COMO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOT. SSA PARISI FRANCESCA



N. 198 Del registro delle pubblicazioni.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione :

- ❖ Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2017 al 27/04/2017 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, 69 ;

Dalla residenza comunale, li 12/04/2017.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ROSELLA DI GIROLAMO



Per copia conforme, per uso amministrativo.

Amaseno .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....